

CIRCOLARE 3 ottobre 2000, n. 68

ACCESSO DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI. CHIARIMENTI INTERPRETATIVI

PROT. 21705/provv-1

**Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Direzione Generale Rapporti di Lavoro - Div. VII**

Alle OO.SS. DEI DATORI DI LAVORO

Alle OO.SS. DEI LAVORATORI

Alle REGIONI-ASSESSORATI ALLA SANITÀ

Alle DIREZIONI REGIONALI E PROVINCIALI DEL LAVORO

e, p.c. Alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI REGIONALI
AI MINISTERO DELLA SANITÀ

A seguito dell'emanazione della circ. n.40 del 16/6/00 in materia di "**partecipazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alla gestione della sicurezza**", sono sorti problemi interpretativi circa l'effettiva portata dell'onere di consegna del documento di valutazione del rischio al rappresentante dei lavoratori da parte del datore di lavoro.

A tal proposito si intende precisare che il "diritto di accesso" al documento di valutazione del rischio, previsto dall'art.19, comma cinque della legge n.626 del 1994 va in ogni caso assicurato, in via ordinaria, mediante la materiale consegna del documento.

Solo in via eccezionale, qualora obiettive esigenze di segretezza aziendale legata a ragioni di sicurezza o particolari oneri di riproduzione non rendano praticabile tale consegna, il datore di lavoro potrà assicurare altrimenti il diritto di accesso del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza mediante forme e modalità che consentano comunque la messa a disposizione del documento di valutazione del rischio.

Appare infine utile ricordare che spetta comunque al datore di lavoro dimostrare la sussistenza dei presupposti di fatto che non consentono la materiale consegna del documento al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

firmato

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

On.le Paolo Guerrini